

Decisione n. 8 del 8 maggio 2015

OGGETTO:

omissis – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

RACCOMANDATA A.R.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 22.04.2015, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 23.04.2015 al n. 857, con la quale l'Ing. omissis, ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione Comunale di omissis, relativamente alla richiesta di accesso, trasmessa con *pec* del 30.01.15, volta ad ottenere la visione ed estrazione copia degli atti connessi al procedimento amministrativo avente ad oggetto la questione relativa all'incarico e/o proroga del responsabile del servizio tecnico comunale;

RILEVATO che l'Ing. omissis è stato destinatario di una comunicazione datata 14.01.15, sottoscritta anche dal geom. omissis, qualificatosi Responsabile del Servizio Tecnico, nonostante il proprio incarico, a detta del ricorrente, si fosse concluso in data 31.12.14 e rinnovato soltanto in data successiva a quella indicata della nota indirizzata allo stesso;

VISTA la nota, prot. n. 348 ED del 26.03.201, con la quale lo Scrivente, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto, al Comune di omissis, di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine non inferiore a 20 gg per la formulazione delle richieste motivazioni e sospendendo, *all'uopo*, i termini per l'adozione della decisione;

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione non ha fornito riscontro nel termine sopra assegnato e rilevato che il silenzio dell'Ente appare significativo ai fini dell'adozione del presente atto da parte di questo Ufficio;

CONSIDERATO che il rimedio giurisdizionale offerto dall'art.25 della L. 7 agosto 1990 n.241, è caratterizzato dal fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, a prescindere dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente e quindi, a fortiori, della sua attualità, ferma la necessità della sussistenza, in capo al ricorrente, di quella «situazione giuridicamente rilevante» che l'art.22 della stessa legge richiede per l'accesso ai documenti (C. Stato, sez.V, 9.12.1997, n.1489).

TENUTO CONTO, pertanto, che per avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, costituita, in concreto nel caso di specie, dal fatto che l'Ing. omissis è stato comunque destinatario di una nota sottoscritta dal Geom. omissis;

RITENUTO, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e che tutta la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n° 241/90 il Difensore civico regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dall' Ing. omissis, in qualità di soggetto interessato, in merito al rifiuto tacito opposto dall'Amministrazione Comunale di omissis, relativamente all'istanza presentata in data 30.01.15, volta ad ottenere la visione ed estrazione copia degli atti connessi al procedimento amministrativo avente ad oggetto la questione relativa all'incarico e/o proroga del responsabile del servizio tecnico comunale, come specificata in epigrafe;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'Amministrazione Comunale di omissis.
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Nicola Sisti